

C.T. Prov. Campobasso 24.2.2016 n. 147/3/16
Data: 2.3.2016 11:46:29

STUDIO
MENICHINI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
Sistema Integrato

C.T. Prov. Campobasso 24.2.2016 n. 147/3/16

Svolgimento del processo

Z. Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi C., proponeva rituale ricorso, con contestuale istanza di reclamo ex art. 17-bis DLgs 546/92, avverso l'avviso di accertamento, in epigrafe meglio indicato, notificatole il 24.4.2015, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Campobasso, le aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.999,92 di cui € 11.759,00 (oltre sanzione ed accessori) per omesso pagamento di imposte, dirette ed indirette, relative all'anno 2009.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi: A) intervenuta decadenza del potere impositivo dell'A.F. per decorso del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73 per la notifica degli avvisi di accertamento, con conseguente nullità dell'opposto atto impositivo; B) violazione del principio del ne bis in idem, ovvero del principio della unitarietà dell'avviso di accertamento posto dall'art. 43, 4 comma, DPR 600/73, facendo rilevare che la posizione tributaria di essa ricorrente per l'anno 2009 era già stata definita con sentenza passata in giudicato, sentenza in osservanza della quale le erano state notificate ben due ingiunzioni di pagamento; non essendo sopravvenuti nuovi elementi, in nessun modo l'A.F. avrebbe potuto determinare un reddito maggiore di quello già accertato in modo definitivo; C) in subordine eliminazione di sanzioni e interessi, voci già addebitate in precedenza.

Conclusivamente chiedeva annullarsi l'opposto provvedimento impositivo condannandosi la resistente A.E. al pagamento delle spese del giudizio.

Il ricorso, con la contestuale istanza di reclamo, era consegnato alla Agenzia delle Entrate in data 23.6.2015.

Con provvedimento in data 19.10.2015, notificato a mezzo pec al difensore della ricorrente in data 20.10.2015, l'Agenzia delle Entrate comunicava di avere accolto l'istanza di mediazione annullando l'atto opposto con la seguente testuale motivazione "con la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente controversia non si ravvisano ulteriori elementi atti a giustificare l'emanazione di un nuovo accertamento".

Molto più semplicemente, anche se con motivazione non appropriata (oltretutto si trattava di solo reclamo che non conteneva alcuna istanza di mediazione), l'A.E. riconosceva di avere emesso il provvedimento in violazione dell'art. 43, 4 comma, cit., condividendo in pieno le ragioni della contribuente espresse nel reclamo e disponendo l'annullamento dell'avviso opposto. In data 18.11.2015 la contribuente si costituiva in giudizio depositando il ricorso notificato con gli allegati e, con comparsa depositata il successivo 20 novembre, dichiarava di rinunciare alle prime tre domande del ricorso e di "proseguire il ricorso esclusivamente per la liquidazione e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze stragiudiziali (per la fase di media/conciliazione) e giudiziali a favore del sottoscritto avvocato anticipatario, giusta dichiarazione già in atti".

In data 2.2.2016 si costituiva in giudizio anche l'A.E. che, premesso che essa aveva "accolto l'istanza di mediazione e annullato l'avviso di accertamento controverso, come da comunicazione regolarmente notificata via pec al difensore domiciliatario", chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 DLgs 546/92, con compensazione delle spese.

Successivamente in data 2.2.2012, con istanza tempestivamente presentata, ex art. 32, 2 comma DLgs 546/92, l'A.E., premesso di avere avuto comunicazione che era stata fissata in data 19.2.2012 la trattazione della causa, chiedeva che la controversia fosse discussa in pubblica udienza ex art. 33, comma 1, DLgs 546/92.

Quindi nella odierna pubblica udienza il difensore della contribuente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle domande proposte con esclusione della domanda relativa alla condanna della resistente A.E. alle spese del giudizio, spese da distrarsi in favore del difensore, mentre l'A.E. ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

All'esito questo giudicante ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

In punto di fatto è pacifico, perchè risulta dalla testuale formulazione delle conclusioni contenute nel ricorso, che la ricorrente chiese, oltre alla declaratoria di nullità annullamento dell'opposto provvedimento impositivo, anche la condanna dell'A.E. al "pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge", richiesta questa contenuta anche nella istanza di reclamo (proposto ai sensi della previgente formulazione dell'art. 17-bis DLgs 546/92) in cui veniva testualmente richiesto che, in alternativa al deposito del ricorso, fossero accolte, "in via amministrativa le motivazioni, le conclusioni e le domande nel medesimo ricorso formulate".

E' evidente, pertanto, la palese volontà della ricorrente di ottenere il ristoro degli esborsi sostenuti anche nella ipotesi di accoglimento, in via amministrativa, del suo ricorso senza necessità di ricorrere alla via giurisdizionale.

Tanto premesso si osserva che nella concreta fattispecie non può trovare accoglimento la richiesta dell'A.E. di declaratoria di totale cessazione della materia del contendere poiché se è pur vero che essa A.E., in accoglimento dell'istanza di reclamo (e non di mediazione), ha provveduto ad annullare il provvedimento opposto, tuttavia non risulta che abbia accolto l'ulteriore richiesta della ricorrente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la proposizione del reclamo che, non risultando accolto integralmente, ha prodotto gli effetti del ricorso, secondo il disposto dell'art. 17-bis/9 DLgs 546/92 nella previgente formulazione.

In proposito non sembra superfluo rilevare che, secondo la previgente formulazione dell'art. 17-bis DLgs, il reclamo doveva rispettare le medesime esigenze di forma del ricorso e specificare, in modo ad esso identico, l'oggetto ed i motivi della domanda petitum e causa petendi), tanto che nella vigente formulazione del cit. art. 17-bis è il ricorso stesso che (per le controversie di valore non superiore ad € 20.000) produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Non deve inoltre ignorarsi che, per l'esplicito richiamo del predetto art. 17-bis all'art. 12 cit. DLgs, per quanto riguarda le cause di importo superiore ad € 2.582.00 (oggi € 3.000,00), come nel caso de quo, esso, reclamo (fino al 31.12.2015 ricorso dal 1.1.2016), deve essere redatto da soggetto abilitato al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.

Consegue che le spese che il contribuente deve affrontare per la redazione di tale atto sono quelle necessarie per l'instaurazione del giudizio di primo grado, dovendosi comunque compensare il difensore per l'assistenza ricevuta.

E'pur vero che, come assume il difensore dell'A.E., la legge nulla dispone in ordine all'onere delle

spese per l'ipotesi di accoglimento del reclamo da parte dell'A.F., ma l'interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 17-bis cit. induce a ritenere che l'accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento dell'atto illegittimo, da parte dell'A.E. comporta l'obbligo per la stessa di rimborsare al contribuente le spese che lo stesso ha dovuto sostenere per munirsi della difesa tecnica impostagli dalla legge.

Diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione che il diritto di difesa (nel quale è ricompreso l'obbligo della difesa tecnica) è garantito per il contribuente non nella sua interezza, come disposto dall'art. 24 Cost., ma diminuito dell'esborso sostenuto per il compenso al difensore.

Non sembra dubbio pertanto che gli oneri economici connessi alla procedura di cui all'art. 17-bis (già nella formulazione previgente ma, a maggior ragione, in quella vigente) assumono rilievo comunque, anche nella ipotesi in cui, come in quella de qua, l'A.E. accolga il reclamo e disponga l'annullamento del provvedimento impugnato senza adottare alcun provvedimento sulla domanda di rimborso delle spese sostenute per la fase amministrativa.

E' quindi di tutta evidenza, nella specie, che l'avvenuto annullamento del provvedimento da parte dell'A.E. nella fase del reclamo non poteva comunque far venir meno l'interesse della ricorrente alla costituzione in giudizio, poiché non era stata comunque soddisfatta la sua richiesta di rimborso delle spese della fase del reclamo, spese che essa dovette necessariamente sopportare per la proposizione del reclamo/ricorso per il quale, attesa l'entità dell'importo richiesto (sia pure solo come tributo), aveva dovuto munirsi di un difensore, ex art. 12 DLgs 546/92.

Nemmeno potrebbe in contrario obiettarsi che l'A.E., anche se avesse voluto disporre il rimborso predetto, non aveva modo di conoscere l'entità delle spese sostenute dalla ricorrente per la proposizione del reclamo/ricorso, poiché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2.4.2014 sono bene precisate le tariffe previste per la difesa innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, tariffe suddivise per scaglioni secondo il valore della domanda (da determinare ex art. 12 DLgs 546/92) e le varie fasi del processo, fasi tra le quali nella specie rilevavano di certo quelle relative allo studio della controversia e alla introduzione del giudizio, fase quest'ultima nella quale deve necessariamente essere ricompresa anche la predisposizione e notificazione del ricorso.

L'omessa liquidazione da parte dell'A.E. delle spese predette sostenute dalla ricorrente rese pertanto necessario alla stessa instaurare il giudizio innanzi a questo giudice mediante la costituzione alla quale ha fatto seguito il successivo iter processuale fino alla pubblica udienza odierna richiesta dalla A.E.

Pertanto, così come richiesto da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di annullamento dell'opposto provvedimento impositivo, limitando la decisione unicamente alla sopportazione dell'onere delle spese del presente giudizio, spese che o sulla base del principio della soccombenza virtuale, ex art. 46, terzo comma, DLgs 546/92 (come interpretato dalla Corte Cost. sent. 274/2005), devono essere poste a carico della A.E. e sono liquidate come da dispositivo, includendovi la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 15, comma 2-septies DLgs 546/92.

P.Q.M.

Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Campobasso, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi € 4.248,00 (ivi inclusi € 1.413,00 ex art. 15/2 septies DLgs 546/92).

